



COMUNE di CAVAGNOLO

Città Metropolitana di Torino

Via C. Colombo, 168 - CAP 10020 - CF 82500670011 - P.Iva 01864760010 - Fax 011/9151565
Tel 011/9151157 011/9151565 - info@comune.cavagnolo.to.it - cavagnolo@cert.ruparpiemonte.it

REGIONE PIEMONTE COMUNE DI CAVAGNOLO

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE



LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 SUL
MEPA TRAMITE RDO SEMPLICE PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEGLI
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E L'INCREMENTO DELLA
BIODIVERSITA' DELL'AREA FLUVIALE "PO DEL PIGLIONE"**

CIG _____

CUP J51G24000230008

CUI L95000120063202500001

PREMESSE

- Il Comune di CAVAGNOLO con deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 02/08/2024, ad oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ DELL'AREA FLUVIALE " PO DEL PIGLIONE" ALL'INTERNO DEL SITO NATURA 2000 IT1110019 "Baraccone (Confluenza Po - Dora Baltea), NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE FESR 21_27 "AZIONE II.2VII.1 "CONSERVAZIONE E RECUPERO DEL PATRIMONIO NATURALE E DEI LIVELLI DI BIODIVERSITÀ", con la quale si è convenuto all'art. 2 dell'accordo che: "Il Comune di Cavagnolo svolgerà le funzioni di stazione appaltante, comprendenti le competenze di responsabilità del procedimento nelle fasi di aggiudicazione di servizi e/o lavori, predisponendo la documentazione di gara di cui al D.lgs n. 36/2023 e secondo quanto previsto dall'art. 62 c.1 del codice degli appalti in collaborazione con l'Ente Parco, e svolgendo funzioni di supporto tecnico-amministrativo all'Ente Parco beneficiario, in tutte le altre fasi per le quali il beneficiario stesso svolge direttamente le funzioni di responsabile del procedimento"···omissis
- L'Ente Parco ha approvato con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 26/03/2026 il progetto esecutivo per INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE L'INCREMENTO DELLA BIODIVERSITA' DELL'AREA FLUVIALE "PO DEL PIGLIONE" nell'ambito del Bando del Programma Regionale FESR 21_27 "Azione II.2vii. "Conservazione e recupero del patrimonio naturale e dei livelli di biodiversità". CUP J51G24000230008, redatto dallo Studio Sintesi Ingegneria e Paesaggio con sede in Torino, Via Mongrando 41/a, trasmesso in data 23.03.2026 con prot. n. 1694/2026;
- con determinazione n. ____ del ____/2026 le modalità di gara per l'affidamento.

La presente lettera d'invito/disciplinare di gara, contiene le norme relative

alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto come meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale allegato.

La gara si svolge tramite Richiesta d'Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) agli operatori che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura, a seguito di indagine di mercato approvata con Determinazione del Servizio Tecnico n. 42 del 25/02/2026.

Il concorrente dovrà inviare i documenti richiesti nella RDO, a pena d'esclusione, esclusivamente attraverso la procedura MePA.

La predetta piattaforma, accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, è conforme alle prescrizioni dell'articolo 25 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura entro le **ore 12:00 del __/__/____** mediante la proposizione di quesiti inviati tramite il MEPA. Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti si intendono infatti validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante MEPA. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diverse da quella esplicitata.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza** del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite MEPA. I concorrenti dovranno avere indicato, in sede di registrazione al MEPA, l'indirizzo PEC che sarà utilizzato ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, del Codice.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i

recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b, c e d del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, ove consentito, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

I chiarimenti forniti costituiranno parte integrante della lex specialis di gara. La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema MePA. Si attiverà la sospensione o proroga, se del caso, della presente procedura esclusivamente in base alle informazioni di non accessibilità del portale ACQUISTINRETE pubblicati da CONSIP S.p.A. nella sezione MANUTENZIONE del PORTALE. Ipotesi di malfunzionamento diverse da quelle sopra disciplinate sono considerate ininfluenti ai fini della presente procedura.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità.

Modalità di affidamento

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023 e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). Si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54,

comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (cd. meccanismo di esclusione automatica). Il metodo per la determinazione delle offerte anomale è stato scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2 "Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (articolo 54, comma 2, del D. Lgs. 36/2023)" ed individuato nel **Metodo A**.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 54, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 36/2023).

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, l'esclusione automatica delle offerte anomale è effettuata ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

L'appalto è soggetto alle disposizioni previste dal presente Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale, dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dal Bando di Abilitazione: **"OS 24 Verde e arredo urbano – CPV: 45236250-7"** e dall'ulteriore documentazione tecnica (capitolato, condizioni generali etc.) predisposta da Consip (cc.dd. Documenti del Mercato elettronico) oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal D. Lgs. 36/2023 (di seguito denominato anche Codice) e dai relativi Allegati, dal D.lgs. n.82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto.

Le condizioni del contratto sono integrate e modificate dalle clausole del Capitolato speciale e relativi allegati, le quali prevarranno in caso di contrasto con quanto previsto dai cc.dd. Documenti del Mercato elettronico.

Al presente appalto si applicano i seguenti Criteri Ambientali Minimi: (CAM) - D.M. 23 giugno 2022 n. 256 (in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022), ("Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento di lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di

progettazione e lavori per interventi edilizi”) ed in ogni caso, nell’eseguire i lavori, ha l’obbligo di attenersi ai disposti di quanto previsto nella documentazione tecnica del progetto esecutivo, redatto secondo le specifiche tecniche di cui alle disposizioni del D.M. 23 giugno 2022.

CIG _____

CUP J51G24000230008

CUI L95000120063202500001

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. ___ DEL __/04/2026

Luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Cavagnolo.

Il Responsabile Unico del Progetto è per la sola fase di aggiudicazione dei lavori è la Geom. Lidia Cassinelli, mentre per le fasi successive il Responsabile Unico del progetto è l’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese nella figura della Direttrice dell’Ente – Dott.ssa Emanuela Sarzotti;

Ai sensi dell’art. 42, comma 4, del Codice si dà atto che la verifica e la validazione del progetto sono avvenute in data 26/03/2026, a firma del RUP, Dott.ssa Emanuela Sarzotti.

La **durata** del procedimento è prevista nel termine massimo di 4 mesi dall’invio della lettera di invito, come da disposizione contenuta nell’allegato I.3 del Codice.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell’art. 41 comma 1 del Codice, con i contenuti ivi previsti;
- 2) Lettera d’invito/disciplinare di gara;
- 3) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;
- 4) Schema di contratto;
- 5) Scheda 1 - schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;

- 6) Scheda 2 - Modulo per autodichiarazione (raggruppamenti temporanei);
- 7) Scheda 3 - Modulo per autodichiarazione (iscrizione camera commercio);
- 8) Scheda di Offerta Economica;
- 9) Dichiarazione integrativa CCNL (qualora venga adottato un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante);

La documentazione di gara succitata è inserita nella piattaforma telematica del MePA all'interno della richiesta di offerta (**RDO n. _____**)

1.2 INFORMAZIONI ULTERIORI/Comunicazioni

1. Termini per la presentazione delle offerte. Come da riepilogo RdO su M.E.PA.
2. Modalità di apertura delle offerte. In seduta telematica sul MEPA:
___/___/___ **dalle ore 14:00**
3. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Come da riepilogo RdO su M.E.P.A.
4. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
5. Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
6. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite la piattaforma del MePA.
7. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
8. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b, c, d del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate
9. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari
10. Le dichiarazioni relative all'ammissione alla procedura, l'offerta tecnica e

l'offerta economica devono essere sottoscritte a pena di esclusione con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso.

In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura;

11. Per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

12. Nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), il Sistema MePA gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate; l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione;

13. La documentazione (diversa dalle dichiarazioni) da allegare o allegata nell'ambito delle sezioni (passi) "Documento di partecipazione ed eventuali allegati" e "Offerta per lotto ..." deve essere conforme alle disposizioni contenute nel DPR n.445/00 e nel D.Lgs. n.82/2005 nonché – nei casi previsti dal presente disciplinare – sottoscritta mediante apposizione di valida firma digitale secondo quanto innanzi indicato; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l'esclusione del concorrente. Si invitano, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi;

14. Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante;

15. Per offerta telematica si intende l'intera documentazione amministrativa/economica trasmessa dall'operatore economico ai fini della

presente RDO;

16. è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la suddivisione in lotti funzionali non è tecnicamente possibile e non è efficiente ed efficace dal punto di vista gestionale.

In merito si rileva che l'articolazione in lotto unico è stata effettuata nel rispetto di quanto indicato dall'art. 58 del D.lgs. 36/2023 secondo cui "per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture".

Trattasi di lotto funzionale, così come definito dalla giurisprudenza secondo cui "Il "lotto" identifica uno specifico oggetto dell'appalto la cui realizzazione è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti (Cons. St., sez. II, 7 novembre 2007, 5 n. 2803)".

Il presente appalto, in virtù dell'importo e delle condizioni di esecuzione, non presenta interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, inferiore alla soglia comunitaria.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Verde e arredo urbano	45236250-7	<i>P</i>	€ 336.803,52 (di cui € 10.102,55 per oneri sicurezza)

				non soggetti a ribasso di gara ed € 121.519,72 di costi della manodopera non soggetti a ribasso)
IMPORTO A BASE D'ASTA				€ 326.700,97 (di cui € 121.519,72 di costi della manodopera NON ribassabili)

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza.

Ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 36/2023 il valore stimato (al lordo del ribasso offerto) delle prestazioni di lavori oggetto del presente appalto, è fissato in **€ 336.803,52** di cui € 10.102,55 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e € 121.519,72 di costi della manodopera non soggetti a ribasso oltre IVA.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera, come sopra quantificati non sono soggetti al ribasso. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. **Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore** rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, **dovrà allegare** nell'ambito della Busta Economica una **relazione giustificativa** dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente

contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dal Comune (art. 11, comma 3, del D. Lgs. 36/2023).

Il **CCNL** applicabile al personale dipendente che sarà impiegato nell'appalto, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023, è individuato dal Comune in uno dei seguenti:

“si ritengono in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL):

1. F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016) – CCNL Edili Industria e cooperative – firmato da Ance, Alleanza delle cooperative e sindacati di settore;
2. F015 – CCNL Edili Artigianato – firmato dalle associazioni artigiane e dai sindacati di settore;
3. F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017) – CCNL Edilizia Piccole e Medie Imprese – firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore”;
4. A011 - CCNL Agricoltura e Florovivaismo – Riferimento Codice ATECO 81.30.00 – firmato da Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, Confagricoltura, Coldiretti e CIA;

Oneri aziendali della sicurezza (articolo 108, comma 9 del D. Lgs. 36/2023)

Per quanto riguarda i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.108, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, il prezzo complessivo indicato dall'operatore economico partecipante alla RdO deve intendersi comprensivo di tali costi della sicurezza; in ogni caso, l'operatore economico dovrà esplicitarne in sede di offerta l'ammontare.

L'ammontare dell'appalto come determinato si intende remunerativo, senza eccezione alcuna, di tutti gli oneri, condizioni e prestazioni posti a carico dell'appaltatore, per esplicita ammissione dello stesso di aver preso atto del calcolo della spesa, e di aver eseguito prima della formulazione dell'offerta tutti

gli opportuni calcoli.

CATEGORIE DI OPERE

1) Opera prevalente, compresa nelle categorie generali: **OS24**

Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto nei limiti dell'art. 119, comma 1 del D.lgs. n.36/2023 (max 49,9%) ad imprese in possesso dei requisiti.

Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese:

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane nonché consorzi stabili ex art. 65, comma 2 lett. d), del D. Lgs. 36/2023, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, dal consorzio tra imprese artigiane o dal consorzio stabile, fatto salvo, per quest'ultimo, il disposto di cui all'art. 67, comma 4 del Codice. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 65, c. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e per i Consorzi stabili trova applicazione l'art. 65, comma 2 lett. d), del D.Lgs. 36/2023. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 65, 2 comma, lettera g), oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito.

FINANZIAMENTO DELL'APPALTO

L'appalto è finanziato mediante *Determinazione Dirigenziale Regione Piemonte – Direzione ambiente, energia e territorio – Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali* n. 872/A1601C/2024 a valere sul programma regionale FESR 21_27 Azione II.2vii.1 del 12/11/2024 con un finanziamento di € 500.000,00, riconosciuto all'Ente di Gestione delle Aree protette del Po piemontese, beneficiario unico del finanziamento.

- **Il corrispettivo dell'appalto sarà determinato a corpo** e, pertanto, l'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica.
- L'affidamento di cui alla presente lettera di invito si svolge con procedura negoziata di cui all'art. 50 comma 1 lett. c) del d.lgs. n.36/2023 e con applicazione del criterio del prezzo più basso, **determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara** ai sensi dell'art. 50, comma 4, e 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale unico offerto. Si procederà, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del Metodo A dell'Allegato II.2 "Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5.
- La scelta del criterio del prezzo più basso è motivata dal fatto che il presente appalto è basato su un progetto esecutivo ben dettagliato e preciso.

TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, come da **Art. 2.7. "CONSEGNA DEI LAVORI"** del CSA è di **giorni 578 (cinquecentosettantotto)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del cantiere.

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l'Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. Si procede

all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Soggetti ammessi:

Operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura, a seguito di indagine di mercato approvata con Determinazione del Servizio Tecnico n. 42 del 25/02/2026.

Si precisa che l'operatore economico invitato con la presente lettera d'invito, ai sensi dell'art. 68, comma 19, del Codice, ha la facoltà di presentare offerta o per sé o quale mandatario di operatori riuniti; non ha invece, pena l'esclusione, la possibilità di partecipare in qualità di mandante. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice

Attenzione: in caso di partecipazione in forma associata TUTTI gli operatori raggruppati devono essere a loro volta già abilitati al Mercato Elettronico al momento della presentazione dell'offerta da parte del Fornitore.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai

tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 e ss. del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. REQUISITI GENERALI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ciascun operatore economico deve possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti in aggiunta all'abilitazione relativa al bando (o ai bandi) così come specificato nel documento di dettaglio (cd Riepilogo) disponibile sulla piattaforma telematica:

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo

contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione

derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 4 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 4 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

NB-1: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.94 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023, ciascun concorrente - a pena di esclusione - deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/2000 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 94 così come di seguito precisato, utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art.7– preferibilmente il modello predisposto dalla Stazione Appaltante.

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 94 comma 3 del Codice Appalti, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 94, co. 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara. A tal fine, a pena di esclusione, si precisa quanto segue:

1) l'esclusione e il divieto considerati ai citati commi 1 e 2 dell'art.94, operano se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti di:

a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g) del direttore tecnico o del socio unico;

h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

2) nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la

sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

3) Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.94 comma 1 del D.lgs. n.36/2023 il concorrente deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n.445/00 utilizzando preferibilmente il modello dichiarazioni predisposto dalla stazione appaltante ovvero il DGUE secondo quanto specificato dal presente Disciplinare.

In particolare, si precisa che:

A. La dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:

soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri)

Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal Tribunale, durata etc.;

fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);

eventuali misure di self cleaning adottate;

misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati - cessati dalla carica B. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri

eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p..

Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

NB-2: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94, co. 6 del D.lgs. n. 36/2023 l'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

A tal fine il concorrente deve presentare a pena di esclusione puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate dal presente disciplinare – preferibilmente il modello dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante.

NB-3: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.94 commi 1 e 2 del D.lgs.

n.36/2023 e alle altre ipotesi di esclusione sopra previste (esempio: divieto a contrarre con la Stazione Appaltante precedente ai sensi dell'art.53, co.16 ter del D.lgs.n.165/01, etc.) il concorrente – a pena di esclusione - deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo rilevanti ai fini della disciplina di cui all'articolo sopracitato descrivendo le eventuali misure di self cleaning adottate utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art.7 del presente disciplinare – preferibilmente il modello dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante.

Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art.96 del Codice Appalti, la Stazione Appaltante provvederà ad escludere l'operatore economico partecipante in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95. L'operatore che si incorso nelle clausole di esclusione di cui all'art. 94 (ad eccezione di quelle previste al comma 6) e di quelle all'art. 95 (ad eccezione di quelle previste al comma 2) non è escluso qualora abbia adottato le misure di ravvedimento previste dalla norma adempiendo agli oneri di cui ai commi 3 o 4 dell'art.96 (Art.96, comma 2, D.Lgs.36/2023). Nel caso in cui le fattispecie escludenti siano intervenute prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, deve comunicare ciò alla stazione appaltante, dovendo altresì dare prova di aver adottato le misure previste dall'art. 96 comma. 6 del D. Lgs. n. 36/2023, al fine di dimostrare che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (Art.96, comma 3, lett. a) D.Lgs.36/2023).

Nel caso in cui l'operatore economico si trovi nell'impossibilità di poter adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico fornirà prova di ciò alla stazione appaltante, dovendo poi assolvere successivamente al proprio onere di applicazione del self-cleaning (Art.96, comma 3, lett. b) D.Lgs.36/2023).

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta e comunica le misure intraprese ai sensi dell'art.96, comma 6 (Art.96, comma 4, D.Lgs.36/2023). Al fine di evitare

l'esclusione, l'operatore dovrà dimostrare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (Art.96, comma 6, D.Lgs.36/2023).

Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico (Art.96, comma 6, D.Lgs.36/2023).

In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni a cagione dell'adozione delle misure (Art.96, comma 5, D.Lgs.36/2023).

Se le misure adottate dall'operatore economico sono ritenute sufficienti e tempestive, lo stesso non è escluso dalla gara, in caso contrario, la stazione appaltante provvederà a comunicarlo allo stesso.

Nei lavori sono presenti le seguenti lavorazioni e prestazioni elencate all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 per le quali è necessaria l'iscrizione dell'operatore economico nella white list tenuta ai sensi del D.P.C.M. 18/04/2013 presso la competente Prefettura-Ufficio del Governo:

1. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
2. noli a freddo di macchinari;
3. fornitura di ferro lavorato;
4. noli a caldo;

L'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, il quale potrà essere, in base al caso concreto, l'appaltatore, un'impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario. Qualora non venga specificato nulla a riguardo si intenderà che le prestazioni saranno svolte a cura dell'aggiudicatario e pertanto

la stazione appaltante è tenuta ad accertare che l'impresa che vi partecipi e che dichiari di eseguirle, risulti iscritta all'interno del suddetto elenco.

5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti.

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) **[In caso di cooperative sociali o consorzi di cooperative]**, è richiesta anche l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione di competenza;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

c) Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. deve essere presentata la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di

autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. In tale caso è necessaria la presentazione di copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da cui risulti l'operatività del concorrente nel settore principale oggetto della presente gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

5.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 100 comma 4 del D. lgs n.36/2023.

Possesso di iscrizione SOA (attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice e dell'Allegato II.12 al Codice, la qualificazione nelle categorie individuate nella tabella seguente e con le specifiche ivi riportate.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori.

Il possesso del requisito succitato può essere dichiarato mediante dichiarazione sostitutiva da formularsi secondo le disposizioni di cui al DPR n.445/2000 VEDI SCHEDA 1)

Le opere che formano oggetto dell'appalto, secondo la distinzione per categorie di cui all'allegato II.12 al Codice possono essere così suddivisibili:

Lavorazioni	Categoria	Class e	IMPORTO	Indicazioni speciali ai fini della gara
--------------------	------------------	--------------------	----------------	--

Verde arredo urbano	OS24 Cat. Prevalente a qualificazio ne obbligatoria	II	€ 336.803,5 2	Prevalen te	Subappaltabile nei limiti dell'art. 119 del D.lgs. n.36/2023 max 49,9%
------------------------------------	--	----	-----------------------------------	----------------	--

1) Opera prevalente, compresa nelle categorie generali: SOA OS24 minimo classe II

Rif. Art. 61 del d.P.R. 207/2010. Obbligo di possesso del requisito in proprio. Si precisa inoltre che è ammesso l'avvalimento e il subappalto nei limiti del 49,99% della lavorazione.

Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese: Si applicherà il disposto di cui all'art. 68 del D.lgs. n. 36/2023. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 65, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e per i Consorzi stabili trova applicazione l'art. art. 65, comma 2 lett. d), del D. Lgs. 36/2023. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 65, 2 comma, lettera g), e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito.

La stazione appaltante stipulerà il contratto con l'impresa aggiudicataria, **previa verifica dei requisiti di qualificazione richiesti dalla presente lettera d'invito.**

5.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f) g) h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

L'origine riferimento non è stata trovata. lett. a) e/o b) e/o c) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

5.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) c) d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui alle lettere lett. a) e/o b) e/o c) deve essere posseduto dal consorzio e dalle

imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 68 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo; b. per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

N.B. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA

il requisito di iscrizione alla CCIA dovrà essere posseduto singolarmente da tutte le imprese facenti parte il raggruppamento (raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi o aggregazione di imprese di rete, o GEIE) e dichiarato distintamente per ogni impresa raggruppata. Nel caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del codice, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori.

6 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del DD. Lgs. n.36/2023 il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

[Se richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione dell'appalto] Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 5 solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto.

In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 4 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 5 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

7 SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare le parti della prestazione che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e nei limiti di quanto previsto dal precedente punto n.5; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

8 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 (garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive) del D. Lgs. 36/2023 *“nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano*

particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente”

Relativamente alla procedura in oggetto non si rinvencono particolari esigenze che giustificano la richiesta di cauzione provvisoria.

9 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nei luoghi di esecuzione dei lavori è facoltativo.

10 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 33,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE 2.0.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 comma 1 lett. a) del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

11 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutte le dichiarazioni sostitutive e i documenti richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico e devono essere sottoscritte digitalmente dai concorrenti.

Le dichiarazioni dovranno essere redatte preferibilmente sui modelli allegati alla presente lettera di invito e rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii:

a. con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) di cui all'art.1, comma 1, lett. s), del D.lgs. n.82/2005, a pena di esclusione non sanabile;

b. potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia della relativa procura;

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La Stazione appaltante farà ricorso alla procedura del soccorso istruttorio con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 101 del Codice nei casi previsti sempre tramite la piattaforma del MePA.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato dalla stazione appaltante, il concorrente sarà escluso dalla gara.

La documentazione dovrà essere inoltrata elettronicamente rispettando le indicazioni del portale www.acquistinretepa.it

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

L'offerta e la documentazione dovranno essere inserite a sistema entro e non oltre il termine perentorio indicate nella piattaforma MePA.

Tale offerta, inserita a sistema sul portale [www. acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), nella sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) "A - Documentazione amministrativa";
- 2) "B - Offerta economica".

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tip o formato zip o rar).

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

11. bis DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;

Per i consorzi ordinari già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti
Dichiarazione attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'articolo 68 comma

8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Si rammenta che le quote di esecuzione dovranno essere coerenti con la quota di requisiti dichiarata;

Tale dichiarazione potrà essere resa anche compilando l'Allegato 1 – Istanza di partecipazione messo a disposizione dalla Stazione Appaltante e allegato alla presente lettera invito.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla

mandataria

- dichiarazione delle parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c. le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

12 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria,

del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – **cinque giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13 CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione documentazione amministrativa (documenti richiesti) devono essere inseriti:

a. **Istanza di partecipazione e dichiarazioni varie (UTILIZZANDO IL MODELLO PREDISPOSTO DALLA STAZIONE APPALTANTE).**

b. Nel caso dell'**avvalimento**, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda, l'apposito documento elaborato dal sistema, facendo presente che il ricorso all' avvalimento sarà consentito solo se l'ausiliaria è già abilitata al MEPA al momento della presentazione dell'offerta.

Unitamente a tale documento dovrà essere allegato al sistema il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 104 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

c. **Ricevuta comprovante il versamento a favore dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici** di lavori, servizi e forniture di **€ 33,00** (istruzioni sul sito internet: www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html).

Si rammenta che i partecipanti sono tenuti a comunicare gli estremi del versamento al sistema di riscossione all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

I partecipanti devono indicare nella causale esclusivamente: codice fiscale del partecipante, codice identificativo gara (CIG) che identifica la procedura.

La documentazione di cui al punto a) è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla

mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. In tal caso si rammenta che ogni soggetto partecipante al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario dovrà presentare l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni indicate nel presente disciplinare;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma

2, lett. b), c), d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Documentazione obbligatoria presente a sistema.

Premesso che per essere abilitate al MePA e per partecipare alle RdO le imprese devono rendere le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 e 95 del Codice, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria eventualmente richiesti dal Bando e che l'onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo alla CONSIP liberando le Stazioni appaltanti dall'acquisizione delle predette dichiarazioni ai fini della partecipazione alla gara, questa Stazione appaltante utilizzerà tali autocertificazioni e non le richiederà appositamente.

Le autocertificazioni rilasciate in sede di abilitazione e approvate da Consip sono:

1. Dati dell'impresa (ragione sociale, sede legale, contatti, dati identificativi presso la Camera di Commercio);
2. Oggetto Sociale;
3. Legali Rappresentanti e relativi poteri;
4. Amministrazione della società (Amministratori | quote /diritti reali e di godimento);
5. Dichiarazione relativa al rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999);
6. Dichiarazioni relative all'art. 94 e ss. (requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici);
7. Accettazione integrale delle Regole che disciplinano il MePA.

In aggiunta alle suddette dichiarazioni, l'impresa sottoscriverà necessariamente (nel documento predisposto dalla Stazione appaltante e allegato al sistema) ulteriori dichiarazioni in sede di offerta, rivolte a questa Stazione appaltante e riferite alla presente RdO:

Tali dichiarazioni sono tutte contenute nella **Scheda 1 Istanza di partecipazione** e dichiarazioni ulteriori allegata alla presente lettera d'invito.

La sopracitata documentazione è obbligatoria, qualora una o più delle dichiarazioni suddette non dovessero essere presenti e/o visibili sulla piattaforma, la Commissione potrà esperire.

14 CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “B” – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, è un documento predisposto automaticamente dal sistema per ogni partecipante. Le sue impostazioni sono già predefinite e non modificabili.

La BUSTA VIRTUALE B) “OFFERTA ECONOMICA”, deve contenere l’offerta economica (redatta in lingua italiana dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri), inserendola, esclusivamente attraverso il Sistema, a pena di esclusione, e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs. 82/2005”.

L'attribuzione dei punteggi sarà delegata alla Commissione giudicatrice senza l'ausilio di calcoli effettuati dal sistema.

L'offerta sarà considerata nulla se condizionata oppure espressa in modo indeterminato.

Il concorrente inoltre dovrà:

- scaricare dall’apposita sezione del Sistema, in corrispondenza del passo 2, l’allegato “dichiarazione offerta economica” in formato .doc, formulando su di esso la propria offerta;
- ricaricare sulla piattaforma telematica il file contenente la “dichiarazione offerta economica” per la formulazione dell’offerta economica, in formato .pdf, debitamente compilato in ogni sua parte a pena di esclusione non sanabile, e sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione non sanabile, dal legale rappresentante dell’Operatore Economico avente i poteri necessari per impegnare lo stesso nella presente procedura (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere stata eventualmente allegata nell’apposita area della documentazione amministrativa), in base al quale è determinato l’importo complessivo offerto, contenente, oltre al ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara ribassabile:
 - ✓ la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.108, comma 9 e art. 91 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 del

Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- ✓ la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D. lgs. n.36/2023;

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 2 del presente disciplinare (ovvero € 121.519,72) non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che l'eventuale minore costo della manodopera indicato deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera

In caso di RTI costituendo l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. Il portale non accetterà offerte con un numero di decimali superiore a due. Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

Il comma 10 dell'articolo 18 del D.Lgs. 36/2023 dispone che con "la tabella di cui all'allegato I.4 al Codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice."

L'articolo 2, comma 1, dell'allegato I.4 prevede, inoltre, che il pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. L'offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta stessa non si proceda alla aggiudicazione dell'appalto (salvo i casi di presentazione di eventuali ricorsi).

In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle offerte nonché offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108 del Codice e con applicazione dell'anomalia dell'offerta. Si procederà, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con il Metodo A dell'allegato II.2 del Codice.

ATTENZIONE:

Il concorrente nell'offerta economica dovrà specificare, ai sensi dell'art. 108 comma 9, **A PENA DI ESCLUSIONE NON SANABILE CON IL SOCCORSO ISTRUTTORIO:**

- **gli ONERI DI SICUREZZA da rischio specifico od aziendale.** Tali oneri, - diversi da quelli indicati dalla Stazione appaltante finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze sono compresi nell'importo offerto;

- **I PROPRI COSTI DELLA MANODOPERA** (quantificati dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 36/2023 in € 121.519,72) - non soggetti a ribasso di gara.

16 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

1 La gara si svolgerà mediante il Sistema dalla piattaforma informatica del sito <https://www.acquisitinrete.it> in seduta pubblica digitale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A tale seduta il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria postazione.

2. Prima dell'apertura delle buste, il seggio di gara può monitorare le offerte ricevute accedendo alla sezione OFFERTE PRESENTATE.

3. Quando i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti, in presenza di offerte ricevute, l'Ente avvia le operazioni di valutazione accedendo alla sezione "ESAME OFFERTE".

4. L'esame delle offerte si svolge attraverso un percorso obbligato, basato su passaggi sequenziali di apertura e chiusura delle buste.

5. Si procederà alla visione della documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte economiche restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e si procederà a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio nel caso in cui il seggio di gara/RUP, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, accertasse la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni. Verrà assegnato al concorrente un termine di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, con indicazione del contenuto e dei soggetti che devono renderle, a pena di esclusione.

6. Concluso il sub-procedimento del soccorso istruttorio, si procederà, mediante il sistema MePA dalla piattaforma informatica del sito www.acquistinrete.it, all'apertura delle offerte economiche.

7. La Stazione Appaltante comunicherà per via telematica tramite le funzionalità della piattaforma (messaggistica) a ciascuna impresa concorrente il

giorno e l'ora delle successive sedute pubbliche.

8. Di seguito, le fasi per l'analisi delle offerte economiche:

- lettura e verifica dello schema di offerta economica;
- lettura dell'offerta economica da ciascuno e formazione della graduatoria finale provvisoria di merito.

9. Il seggio di gara, infine, completata la valutazione della Busta economica, attesta, attraverso la procedura del sistema "chiudi graduatoria e mostra classifica", la conclusione delle attività di valutazione e propone l'aggiudicazione.

10. Saranno esclusi dalla procedura gli Operatori Economici che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni del servizio specificate nel Capitolato Speciale Prestazionale, ovvero che siano sottoposte a condizione, ovvero che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di servizio, nonché offerte incomplete e/o parziali.

11. Saranno esclusi gli Operatori Economici che offrano il servizio con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Speciale Prestazionale.

12. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- sospendere, reindire e/o non aggiudicare motivatamente la presente procedura;
- ritenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.

13. Ai sensi dell'art.17, c.5 del D. lgs n.36/2023, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, **dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente**, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

17 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 comma 1, lett. a) del Codice effettuando le previste comunicazioni.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore

economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice. Il contratto sarà stipulato "in modalità elettronica, in forma di scrittura privata su MePA".

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

18 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

19 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità: per tutti i verbali della commissione, la determina di aggiudicazione, mediante accesso alla piattaforma telematica della gara; per l'ulteriore documentazione mediante specifica richiesta trasmessa via Pec al RUP.

20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all'affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679.

I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è

previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo da parte degli operatori economici; qualora non vengano fornite le informazioni richieste non sarà possibile considerare la candidatura alla gara e conseguentemente non potrà essere disposta l'ammissione.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento potranno essere fatti valere nei casi previsti dalla normativa vigente. Gli operatori economici hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cavagnolo, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:

Telefono: 011 9151157 Indirizzo PEC: cavagnolo@cert.ruparpiemonte.it

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: email: c.michela@avvocatipacchiana.com

PEC: cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it

22 CLAUSOLA WHISTEBLOWING

In applicazione di quanto previsto dall'art. 54 bis comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 così come modificato dalla legge del 30 novembre 2017 n.179, tutti i dipendenti e collaboratori dell'impresa aggiudicataria, nonché eventuali subappaltatori o subfornitori potranno utilizzare l'applicativo disponibile all'indirizzo web <https://comunedicavagnolo.whistleblowing.it/> per effettuare segnalazioni che riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Cavagnolo.

All'indirizzo <https://comunedicavagnolo.whistleblowing.it/>, sono inoltre disponibili il Disciplinare della tutela in caso di segnalazione di illeciti del Comune di Cavagnolo, in cui sono indicate maggiori informazioni in merito alla normativa in oggetto a cui gli stessi dipendenti/collaboratori dell'impresa aggiudicataria e consulenti/collaboratori potranno fare riferimento, e il Manuale operativo in cui sono fornite le istruzioni utili all'invio della segnalazione.

23 ALTRE INFORMAZIONI

a) Tutte le condizioni relative all'appalto sono indicate nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto e in tutti i documenti progettuali cui si rinvia;

b) Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui alla presente lettera d'invito/disciplinare di gara hanno il carattere di inderogabilità e, pertanto si fa luogo all'esclusione dalla gara (salvo soccorso istruttorio) nel caso in cui le medesime non vengano rispettate o manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti;

c) Si avverte che comporteranno, salvo causa non imputabile all'impresa aggiudicataria, decadenza dall'aggiudicazione stessa:

✓ La mancata presentazione della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto e per il pagamento del relativo importo e di tutte le spese inerenti e conseguenti, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data della comunicazione della aggiudicazione definitiva divenuta efficace;

✓ La mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data della relativa comunicazione;

L'ente appaltante, in tale ipotesi come nel caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente, alla eventuale determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione previa verifica dell'eventuale offerta anomala;

d) In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

e) Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana

prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

f) La presentazione delle offerte non vincola l'Ente appaltante all'aggiudicazione dell'appalto stesso né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione che la Stazione Appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento della procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

g) I ricorsi avverso l'avviso di manifestazione d'interesse, il CSA e la presente lettera d'invito/disciplinare devono essere notificati all'ente appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e quelli avverso le eventuali esclusioni conseguenti all'applicazione del bando di gara e del disciplinare di gara dovranno essere notificati entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione. Organismo responsabile per i ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 Torino 10129 Italia